

N. R.G. 1065/2011



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
Seconda SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LAURA DE SIMONE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1065/2011** promossa da:

RI. B. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. omissis

ATTORE/I

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. omissis

CONVENUTO/I

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attrice chiede e conclude:

a) Accertata l'inesistenza di un valido ed efficace contratto di negoziazione titoli dichiararsi la nullità -anche incidenter tantum se del caso- del contratto stipulato in data 15/6/2001 e dirsi tenuta la convenuta in persona del suo legale rapp.te pro tempore al pagamento a favore dell'attrice della somma di Euro 56.956,70 con gli legali sulla somma rivalutata dal 15/06/2001 all'effettivo saldo;

- b) Dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione del contratto di acquisto -anche incidenter tantum se del caso-, o, qualora sussistente, del contratto di negoziazione titoli intercorso tra le parti e del contratto attuativo 15/6/2001, in ogni caso condannando la convenuta alla restituzione di Euro 56.956,70 con gli interessi legali sulla somma rivalutata dal 15/6/2001 all'effettivo saldo e/o al risarcimento del danno subito ed indicato in Euro 56.956,70 con gli interessi legali sulla somma rivalutata dal 15/6/2001 all'effettivo saldo;
- c) Condannarsi Monte Paschi di Siena in persona del suo legale rapp.te pro tempore a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale al risarcimento dei danni tutti subiti dall'istante ed indicati in Euro 56.956,70 in ogni caso con gli interessi legali sulla somma rivalutata dal 15/6/2001 all'effettivo saldo per le ragioni tutte evidenziate in narrativa;
- d) Respingersi la domanda riconvenzionale della convenuta;
- e) Spese ed onorari di causa rifiusi”.

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

“In via pregiudiziale: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di Banca MPS Spa in quanto soggetto estraneo al rapporto contrattuale intercorso tra Quadrifoglio Vita spa e B. Ri. e per l'effetto rigettarsi le domande attoree.

Nel merito: rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, dichiararsi che alcun obbligo risarcitorio e/o restitutorio incombe su Banca MPS a favore della attrice, anche eventualmente in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto.

Con il favore delle spese e degli onorari di causa.

In via riconvenzionale: darsi atto dell'avvenuta corresponsione in c/c di rimesse a favore della signora B. per Euro 14.607,46, ovvero Euro 3.465,35 nell'anno 2002, Euro 3.465,35 nel 2003, Euro 3.465,35 nel 2004 ed Euro 4.210,52 nel 2007 e, nella non creduta ipotesi di pronuncia di nullità, annullamento e/o risoluzione del contratto sottoscritto dalla attrice in data 15/6/2001 condannarsi quest'ultima a versare in restituzione a Banca MPS l'importo complessivo di Euro 14.607,46 a titolo di anticipazioni percepite ovvero effettuarsi la compensazione tra quanto risulterà dovuto alla Sig.ra B. Ri. per effetto delle pronunce sopra dette e l'importo delle anticipazioni percepite”.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

B. Ri. con atto di citazione notificato l'11.3.2011 conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. chiedendo che fosse dichiarata la nullità, annullabilità o risoluzione del contratto stipulato in data 12.6.2001 presso l'agenzia del Frassino (MN) della Banca Agricola Mantovana S.p.A. relativo ad una polizza di assicurazione sulla vita denominata "Quadrifoglio vita", con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €56.956,70, con interessi sulla somma rivalutata dal 15.6.2001 al saldo, ed in via subordinata che la Banca fosse condannata a corrispondere all'attrice la stessa somma a titolo di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale.

Esponendo l'attrice che l'investimento, effettuato mediante versamento di un premio unico di lit.105.000.000, si era sostanziato nella sottoscrizione di un fondo azionario globale a cedola garantita, e negli anni erano state ricevute cedole per €26.069,29 di cui €11.462,73 reinvestite nella polizza assicurativa. Alla scadenza della polizza era stato liquidato all'attrice l'importo di €8.734,00 con una perdita in conto capitale di €54.227,97. Posto che la natura del negozio concluso era finanziaria, l'investimento era da considerarsi nullo per mancata sottoscrizione del contratto quadro previsto dall'art.23 del D.Lgs.n.58/1998 e dall'art.30 Reg.Consob n.11522/98 e comunque non risultavano rispettate le norme relative all'adeguatezza dell'investimento (art.29), all'informazione (art.28), al conflitto di interessi (art.27).

La Banca convenuta si difendeva contestando gli assunti avversari, affermando il proprio difetto di legittimazione con riguardo alle domande proposte, essendo stata la polizza contratta con la Compagnia Assicurativa Quadrifoglio Vita S.p.A., e rilevando l'inapplicabilità al caso di specie del D.Lgs.n.58/1998 e del Reg.Consob n.11522/98, nonché il proprio adempimento a tutte le obbligazioni alla stessa facenti capo.

In primo luogo deve rilevarsi che è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Banca convenuta relativamente alle domande di nullità, annullamento e risoluzione del contratto concluso da B. Ri. il 12.6.2001, essendo documentale che la stipula di cui si discute non è avvenuta tra la B. e la Banca ma tra la B. e la società Compagnia Assicurativa Quadrifoglio Vita S.p.A., essendosi limitata Banca Agricola Mantovana S.p.A., secondo la prospettazione delle stesse parti, a promuovere il prodotto, a raccogliere la

sottoscrizione della cliente e ad inoltrare alla compagnia di assicurazione la proposta contrattuale.

La legittimazione della convenuta sussiste viceversa per le domande risarcitorie svolte, laddove parte attrice assume una responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito per aver mantenuto, nella fase delle trattative precedente l'investimento scelto dalla cliente, una condotta causativa di danno per la B..

Si consideri ora che il contratto assicurativo di cui si discute, a parte la denominazione, non appartiene al genus dei contratti assicurativi sulla vita, posto che nelle assicurazioni sulla vita l'assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga a pagare all'assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art.1882 c.c.), mentre nel caso di specie l'evento riguardante la vita incide solo in misura insignificante sul quantum, mentre non è al verificarsi di alcun evento che è collegato il pagamento in sé, ma alla scadenza del contratto stabilita in anni otto.

L'art.1 è chiaro nello stabilire che le prestazioni erogate, sia in caso di vita che di morte, “sono direttamente collegate al valore delle quote del Fondo comune di investimento di diritto francese, denominato azionario globale con cedola garantita”. L'art.9 prevede poi in caso di vita che “alla data di scadenza del contratto la prestazione erogata dal Fondo alla società e da questa liquidata al contraente consisterà in un capitale, il cui importo è direttamente correlato al valore finale delle quote del fondo e quindi al valore finale del paniere (composto da titoli azionari internazionali)”

Per l'ipotesi del caso morte l'art.10 delle condizioni generali in particolare precisa che “in caso di decesso dell'assicurato durante il periodo di validità della polizza la società paga ai beneficiari un importo pari al 100,1% del capitale assicurato., quando l'assicurato non abbia ancora compiuto i 75 anni di età. Qualora l'assicurato, alla data del decesso, abbia invece compiuto 75 anni di età, viene liquidato un importo pari al capitale assicurato”.

Nella specie il contratto è stato stipulato il 12.6.2001 e il 30.11.2001 la B. ha compiuto 75 anni di età, quindi sostanzialmente sia in caso di vita che in caso di morte l'importo erogato al termine sarebbe stato il medesimo.

L'art.9 conclude in neretto specificando che “la società Quadrifoglio vita non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale.La somma delle prestazioni illustrate alle lettere a) (caso di vita) e b) (caso di morte) può risultare inferiore ai premi versati”.

Per espressa convenzione dunque la prestazione dell'assicuratore non è collegata ad alcun evento della vita dell'assicurato ma unicamente al valore delle quote di un Fondo comune di investimento al momento della scadenza del contratto.

La causa della polizza unit linked non è quindi di assicurazione, atteso che gli unici rischi, relativi all'andamento del mercato borsistico, sono assunti dall'assicurato.

Gli unici obblighi posti a carico della società sono disciplinati dall'art.2 e riguardano l'impegno ad investire il premio versato dal contraente, al netto delle spese, in quote del Fondo.

A prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti, l'operazione posta in essere è da qualificarsi di natura finanziaria e quindi sottoposta alla disciplina dell'intermediazione mobiliare. A nulla rileva che solo con il D.Lgs. n.303/2006 il legislatore abbia sottoposto espressamente i prodotti assicurativi con matrice finanziaria alla disciplina del TUF, non potendo negarsi che il prodotto di cui si discute, la polizza unit linked, per le caratteristiche sopra descritte rientri comunque nell'art.1 co.1 lett.u) del D.lgs.n.58/98, che disciplina "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria" (Trib.Venezia 24.6.2010).

Occorre quindi esaminare se sussistono le violazioni comportamentali attribuite da parte attrice alla banca convenuta in primis con riguardo agli art.21 D.Lgs.n.58/98 e art.28 e 29 n. 11522/98.

Osserva il Collegio che la normativa che regola la trasparenza nei servizi di investimento impone sostanzialmente da un lato agli intermediari l'obbligo di acquisire le informazioni "necessarie" dai clienti (c.d. informazione passiva), e dall'altro di operare in modo che essi siano "adeguatamente" informati (c.d. informazione attiva).

Con riguardo al primo aspetto parte convenuta ha prodotto la copia del questionario per l'investitore in strumenti finanziari, sottoscritto dall'attrice nonché da un rappresentante dell'Istituto (doc.6 di parte convenuta) ma non ha documentato la consegna all'investitore del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'allegato n. 3 al Reg.Consob n.11522/98, in violazione alla previsione dell'art. 28 lett.b) Reg.Consob (c.d. informazione passiva).

Quanto al questionario per l'investitore, l'attrice ha dichiarato una esperienza "sufficiente" in fondi comuni d'investimento, obiettivi di investimento con "prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio dell'oscillazione dei corsi" e propensione al rischio "discreta" (doc. 6 di parte convenuta). Considerati l'esperienza e gli obiettivi dichiarati assume, quindi,

rilievo peculiare anche l'eventuale omessa informazione sullo specifico prodotto finanziari acquistato (c.d. informazione attiva).

L'Istituto di Credito, su cui gravava l'onere di provare l'assolvimento dell'obbligo informativo (art. 23 D.Lgs. n. 58/98), non ha offerto né chiesto di offrire alcun riscontro al proprio assunto, e neppure ha documentato di aver avvisato la cliente per iscritto dell'inadeguatezza delle operazioni che poneva in essere e questo nel rispetto della previsione dell'art. 29 Reg.Consob, inadeguatezza da riscontrarsi quanto meno sotto il profilo della dimensione atteso che è dedotto, e non contestato, che la B. abbia investito nel prodotto assicurativo Quadrifoglio Vita un importo consistente e comunque corrispondente alle intere sue sostanze.

Dalle violazioni dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario compiute prima della conclusione del contratto d'intermediazione e prima delle singole operazioni di investimento, in adesione dell'orientamento di questo Tribunale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte, discende la responsabilità precontrattuale della Banca, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni (Cassazione civile, sez. un., 19/12/2007, n. 26724).

Nella specie peraltro risulta violato anche l'art.27 Reg.Consob, non essendo contestato che la società Quadrifoglio Vita sia società partecipata da Banca Agricola Mantovana S.p.A., ed essendo pacifico che l'Istituto non ha preventivamente informato per iscritto la B. sulla natura e l'estensione del interesse della Banca nell'operazione e l'attrice non ha acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.

Il danno derivante a parte attrice dalla violazione delle norme sopra indicate è da considerarsi in re ipsa e corrispondente all'investimento effettuato (Cassazione civile, sez. un., 19/12/2007, n. 26724; Trib.Milano 14.2.2009; Trib.Milano 18.2.2009, Trib.Torino 17.7.2009).

Consequentemente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. deve essere condannata a restituire a B. Rita l'importo di € 30.886,51, pari al capitale investito (€54.227,97), detratte le somme restituite nel corso del rapporto (€14.607,46) e le somme corrisposte alla scadenza (€8.734,00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (come da domanda) sull'importo annualmente rivalutato dal giugno del 2001 alla presente pronuncia e oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Le somme erogate in corso di rapporto non possono considerarsi frutti, come vorrebbe l'attrice, atteso il chiaro disposto contrattuale dell'art.9 che prevede a scadenze annuali anticipazioni di prestazioni e non cedole.

Con riguardo alla domanda riconvenzionale svolta dall'Istituto di Credito, della stessa si è già tenuto conto, operando compensazione e detraendo dal capitale investito dall'attrice gli importi restituiti nel corso del rapporto.

Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame di ogni ulteriore questione proposta.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dott.Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:

condanna Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a restituire a B. Ri. l'importo di € 30.886,51 , oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sull'importo annualmente rivalutato dal giugno del 2001 alla presente pronuncia e oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;

rigetta ogni altra domanda;

condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori e liquidate in € 5.219,00 di cui € 600,00 per spese, €2.119,00 per diritti, € 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.

Mantova, 26.6.2012

Il Giudice
dott. LAURA DE SIMONE